



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VOLONTARIATO CIVICO

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 29.09.2014.

INDICE

ART. 1 -	DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO
ART. 2 -	VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
ART. 3 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 4 -	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 5 -	ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI
ART. 6 -	REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI
ART. 7 -	ISCRIZIONE ALL'ALBO
ART. 8 -	CANCELLAZIONE DALL'ALBO
ART. 9 -	DISCIPLINA APPLICATIVA
ART. 10 -	RICONOSCIMENTI
ART. 11 -	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali o da Ditte esterne individuate dall'Amministrazione stessa. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini.
5. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

Art. 2 - Valorizzazione del volontariato

1. Il Comune di Pieve a Nievole:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi

comunali;

c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari.

Art. 3 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune di Pieve a Nievole, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. I volontari disponibili saranno impiegati per favorire gli interventi comunali di erogazione di servizi minuti e diffusi, in modo coordinato e territorialmente integrato nonché per espletare attività di pubblica utilità quali:

a) settore tecnico: ad esempio, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (a titolo esemplificativo, manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, cestini, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive ecc.); lavori di piccola manutenzione, ritinteggiatura, piccole riparazioni sempre compatibilmente con la propria condizione fisica e senza esposizione a rischi particolari e senza impiego di macchinari.

b) settore culturale: ad esempio, sorveglianza e vigilanza nella biblioteca in caso di mostre ed esposizioni o manifestazioni, nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; valorizzazione delle attività ricreative e sportive;

c) settore sociale: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione; supporto alla attività di custodia ed usciato presso il palazzo comunale e le sedi comunali distaccate; assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari, supporto nella assistenza a persone diversamente abili, anziani o bisognosi; vigilanza davanti agli istituti scolastici e/o durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

2. L'impegno di ciascun volontario non può superare il limite delle 5 ore giornaliere, con un massimo di 20 ore settimanali; per determinate attività (ad esempio supporto ad attività ricreative, a manifestazioni culturali o sportive, vigilanza a mostre o manifestazioni) possono essere previsti turni festivi e pre-festivi o turni serali.

3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

4. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.

5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Art. 5 - Istituzione dell'Albo dei volontari civici

1. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, nel quale singoli volontari di ambo i sessi possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.

La gestione dell'Albo è affidata al Settore Servizi Sociali dell'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

Al fine di un periodico aggiornamento e revisione degli iscritti, i cittadini interessati dovranno presentare istanza, redatta su apposito modello rilasciato dall'Ufficio Servizi Sociali, entro il 30 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 6 -Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 75;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà individuato compatibilmente con la loro condizione fisica.

3. Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesta al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

Art. 7 - Iscrizione all'Albo

1. Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:
- a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
- rinuncia;
 - accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
 - rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.
2. Qualora il volontario, selezionato per il progetto di volontariato, sia impossibilitato per gravi motivi, siano essi personali o familiari, a svolgere l'attività richiesta, da motivare al Servizio Sociale, per iscritto, avrà diritto a mantenere la posizione e ad essere utilizzato successivamente.

Art. 9 -Disciplina applicativa

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma, in modo meramente complementare e di ausilio alle attività istituzionali dell'Ente stesso, costituisce un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.
3. Un singolo progetto di volontariato sarà attivato mediante puntuale deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Settore interessato al progetto, che definirà:
- gli obiettivi da perseguire
 - la durata del progetto
 - il numero di volontari da coinvolgere
 - l'entità dei rimborsi spese conseguenti e la relativa copertura economica,
 - le linee guida per la selezione dei volontari da far partecipare al progetto, attingendo comunque dall'Albo dei volontari civici, e tenendo in ogni caso conto delle professionalità, delle attitudini e capacità necessarie.

E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

4. Successivamente all'approvazione del progetto di volontariato e alla selezione dei volontari partecipanti, fra il Responsabile del Servizio interessato che seguirà il progetto e i singoli volontari coinvolti dovranno essere sottoscritti appositi disciplinari.

Tali disciplinari devono prevedere:

** per l'Amministrazione*

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 226 del 1991, delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e) l'impegno a corrispondere ai volontari un rimborso spese, nella misura precedentemente stabilita dagli atti progettuali.

** per i volontari*

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con il Responsabile del settore, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

5. Prima di avviare l'attività, viene attivato un breve momento di formazione specifica da parte del responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

6. Il volontario sarà sottoposto ad un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore d'impiego, da un minimo di 8-10gg ai 15gg; scaduto tale termine, salvo diversa disposizione del responsabile del settore, il volontario sarà considerato operativo a tutti i livelli.

7. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione del Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

8. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

9. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art.10 - Riconoscimenti

1. I volontari civici non percepiscono retribuzione per la loro attività.

2. L'Amministrazione Comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:

- rimborso spese giornaliero, indipendentemente dalle ore di impegno giornaliero, che sarà stabilito dalla Giunta Comunale con l'approvazione del singolo progetto;
- attestati di partecipazione al servizio;
- ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati.

Art. 11 -Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.